

NORME INTERNE DI FUNZIONAMENTO DEL CDT DEL PIEMONTE

Fatto salvo il Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei Giornalisti- Testo adottato dal Consiglio Nazionale in data 4 ottobre 2022 dopo l'approvazione della Ministra della Giustizia con nota prot. m_dg.GAB.19/07/2022.0024446.U con la modifica dell'art. 6,

il Consiglio di Disciplina Territoriale del Piemonte adotta il seguente Regolamento interno.

1. ACQUISIZIONE NOTIZIA PRESUNTO ILLECITO DISCIPLINARE

Esposti/segnalazioni vengono assunti dal CDT dopo verifica della competenza territoriale. Qualora riguardino non iscritti/e all'Ordine del Piemonte, se ne dà comunicazione al mittente.

Esposti/segnalazioni palesemente attinenti esclusivamente alla sfera politico-ideologica e contrastanti con l'art. 21 della Costituzione italiana sulla libertà di pensiero, non sono presi in carico, ma automaticamente protocollati e conservati in archivio.

Il CDT si avvale della facoltà di prendere in considerazioni esposti/segnalazioni anonime valutandone il contenuto.

L'esponente è informato soltanto dell'avvenuta ricezione. Ha facoltà, al termine del procedimento, di accesso agli atti secondo disposizioni dell'Ordine

2. SOMMARIE INFORMAZIONI

Dopo la presa in carico del fascicolo, si attiva l'istruttoria che può necessitare dell'invito a comparire per sommarie informazioni del/della iscritto/a. Qualora ciò avvenga e si concluda con un non luogo a procedere, s'informa l'iscritto/a.

Se l'istruttoria ha termine con un non luogo a procedere senza alcuna audizione, non si dà alcuna informativa né all'eventuale esponente né al/alla collega.

3. AUDIZIONE DELL'INCOLPATO/A

Convocato/a secondo normativa, l'incolpato/a può chiedere, per comprovati motivi, lo spostamento di data. Ciò è consentito una sola volta, salvo casi eccezionali sempre documentati (ad es. con certificato medico per motivi di salute, con dichiarazione della direzione giornalistica per motivi di lavoro)

dopodiché il CDT procede nel giudizio, ferma restando la facoltà dell'iscritto/a di inviare una memoria scritta e/o chiedere collegamento da remoto se ci sono le condizioni tecniche. La verbalizzazione da parte del/della segretario/a del CDT si avvale dell'ausilio della registrazione, di cui viene data informazione all'iscritto/a.

L'audizione sarà portata a termine in un tempo congruo che garantisca la difesa dell'incolpato. È comunque facoltà del Consiglio, ove l'audizione si protragga per mera ostinazione (o contrarietà) dell'incolpato, terminare l'audizione, concedendo all'audito 2/3 minuti per portare a conclusione la propria difesa.

Nell'eventuale richiesta di accesso agli atti, da inoltrare al/alla presidente dell'Ordine, il CDT fornisce il verbale della seduta e solo se esplicitamente richiesto dal/dalla incolpato/a, la trasposizione scritta del file audio.

Testo approvato dal CDT del Piemonte nella seduta del 7 maggio 2026